

[DL 216/2011](#)

Articolo 10. Proroga di termini in materia sanitaria

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al ministero della Salute, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 30 giugno 2012.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 30 giugno 2012.

Sintesi dei Commi 2 e 3.

Si stabilisce che dal 30 giugno 2012 non sarà più possibile per medici e dirigenti sanitari svolgere la libera professione intramoenia "allargata", quella negli studi privati e in strutture esterne all'azienda in assenza di spazi ad hoc interni. Entro tale data le Regioni dovranno predisporre gli spazi necessari all'interno delle strutture.